

DECRETO AIUTI - UNA TANTUM 200,00 EURO

Circolare 13/2022

Riferimenti normativi:
D.L. 50/2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/05/2022 il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) il quale agli artt. 31 s.s. disciplina le modalità e i requisiti per beneficiare dell'indennità una tantum di 200,00 Euro. Tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituirà reddito né ai fini fiscali né previdenziali ed assistenziali.

Di seguito ne riportiamo il dettaglio.

Lavoratori dipendenti – erogazione tramite datore di lavoro

L'art. 31 del Decreto riconosce l'indennità ai lavoratori subordinati che:

- nel primo quadrimestre dell'anno 2022 abbiano beneficiato, almeno per una mensilità, dell'esonero contributivo dello 0,80% previsto dalla Legge 234/2021;
- non siano titolari di trattamenti pensionistici;
- non siano beneficiari del reddito di cittadinanza.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 (trattamenti pensionistici e appartenere a un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza).

L'erogazione è prevista con la retribuzione del mese di luglio 2022 e il credito maturato dal datore di lavoro sarà compensato attraverso la denuncia UNIAMENS. L'indennità spetta una sola volta a prescindere dal numero di rapporti di lavoro in essere.

Altri lavoratori – erogazione dall'INPS su domanda

L'articolo 32 riconosce, su domanda dell'interessato, il diritto ai seguenti soggetti:

- *Co.co.co.* iscritti alla Gestione Separata purché il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000,00 Euro per l'anno 2021;
- *Lavoratori stagionali a tempo determinato ed intermittente* che nel corso del 2021 abbiano percepito un reddito inferiore a 35.000,00 Euro e abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro;
- *Lavoratori domestici* che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022;
- *Lavoratori autonomi senza partita IVA*, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, e per i quali risulta per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione Separata;
- *Lavoratori iscritti al fondo di pensione dello spettacolo* che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000,00 Euro per l'anno 2021;
- *Venditori a domicilio* con reddito derivante dall'attività di vendita riferito all'anno 2021 superiore a 5.000,00 Euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto.

L'indennità sarà erogata automaticamente dall'INPS per titolari di trattamenti pensionistici, percettori di Naspi e Discoll e dell'indennità di disoccupazione agricola e nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza

E' prevista l'erogazione dell'indennità anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata Inps o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza purché non abbiano già ottenuto l'indennità per rapporti di altra natura (es. dipendenti o pensionati o altre categorie).



Le modalità e i criteri per la concessione saranno definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

In allegato il modello di dichiarazione da far sottoscrivere al lavoratore e ritornare al Vostro referente di Unilabor entro il 20/06/2022, condizione necessaria per l'erogazione in busta paga.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

Decreto Aiuti – Indennità Una tantum

Il DL 50/2022 (“Decreto Aiuti”) prevede con la retribuzione nel mese di luglio l’erogazione di un’indennità una tantum di 200,00 Euro in favore di quei dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero contributivo dello 0,80% di cui al di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, **previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.**

Premesso che l’articolo 32, commi 1 e 18, Decreto Legge 50/2022 prevede quanto segue:

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000,00 Euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200,00 Euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
[...]
18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200,00 Euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

Il/La sottoscritto/a _____, Codice Fiscale _____

Dipendente di _____ dal _____

DICHIARA

di essere nelle condizioni stabilite dalla normativa per il riconoscimento del bonus 200,00 Euro ed in particolare di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, Decreto Legge 50 del 17 maggio 2022 e/o di non percepirla indennità da altro datore di lavoro.

Data _____

Firma _____